

**COMUNE DI CASATISMA  
PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27**

**OGGETTO**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici** addi **otto** del mese di **luglio** alle ore **21,00**, nella sede comunale.  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. ord.	Presenti	Assenti
1. CASTAGNOLA VITTORIO	SI	
2. MONTAGNA GIANCARLO	SI	
3. GANDINI GIANCARLO	SI	
4. CALCANTI PAOLO	SI	
5. NOBILI MATTEO	SI	
6. GARBAGNOLI NORMA	SI	
7. NALDI DAVIDE	SI	
8. CANCRO ADRIANO	SI	
9. BIANCO ANNALIDA		SI
10. MORONI ANTONIO	SI	
11. GOBBI MARIO	SI	
12. SCOLE' EMILIANO	SI	
13. MORONI MARCO	SI	
TOTALE N.	12	01

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. PIROZZI FARINA Giuseppe**

Il Sig. **CASTAGNOLA VITTORIO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;
- l'art. 1 comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall' art. 10 comma 4-quater lett. b) punto 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/09/2013;
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;
- l'art. 1, comma 169, della L. n° 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n° 228 del 24 dicembre 2012 e s.m.i., che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

**DATO ATTO CHE** ai sensi della suddetta norma tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

**VISTO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**VISTO** l'art. 10, comma 4, del D.L. n° 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce che il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n° 15 in data 26/11/2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012;

**RAVVISATA** l'esigenza di aumentare l'aliquota ordinaria IMU applicata, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;

**VISTO** l'art. 1, comma 444, della Legge n° 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

**VISTO** altresì l'art. 1 comma 1 del D.L. 54/2013 secondo cui nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e successive modificazioni;

**RILEVATO CHE** ai sensi del comma 2 del citato in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di

versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni in materia di IMU, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento imposta municipale propria;
- la normativa sopra richiamata;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con n° 8 voti favorevoli e n° 4 astenuti (Moroni Antonio, Gobbi Mario, Scolè Emiliano e Moroni Marco) espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'applicazione delle aliquote stabilite dalla normativa statale e ed in particolare:

- A) di approvare, per l'anno 2013, l'aliquota base (ordinaria) I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA nella misura dello 0,8 per cento per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (su tutti gli immobili diversi dai D produttivi e per le pertinenze eccedenti una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7); per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per cui opera la riserva statale ad aliquota standard dello 0,76 per cento e per le aree fabbricabili, il cui valore è stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n° 43 del 07/06/2013;
- B) di approvare, per l'anno 2013, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura dello 0,4 per cento per l'abitazione principale;
- C) di approvare, per l'anno 2013, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura dello 0,4 per cento da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale con aliquota ridotta di cui al precedente punto B), nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate;
- D) di approvare, per l'anno 2013, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura dello 0,2 per cento da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 133/1994;
- E) di approvare, per l'anno 2013, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso;

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 172 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 444 della L. 228/2012 per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio), tenuto conto anche dell'eventuale riforma di cui all'art. 1 del D.L. 54/2013;

5. Di disporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. n° 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 la trasmissione e pubblicazione della presente deliberazione nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini ex lege previsti.

Successivamente il Consiglio Comunale n° 8 voti favorevoli e n° 4 astenuti (Moroni Antonio, Gobbi Mario, Scolè Emiliano e Moroni Marco) espressi nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

### **TABELLA RIEPILOGATIVA**

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (massimo una unità per ogni categoria)	<b>0,4 per cento</b>
ALTRI FABBRICATI	<b>0,8 per cento</b>
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	<b>0,2 per cento</b>
TERRENI AGRICOLI E INCOLTI	<b>0,76 per cento</b>
AREE FABBRICABILI	<b>0,8 per cento</b>
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (riserva allo Stato dell'aliquota standard dello 0,76%)	<b>0,8 per cento</b>